

# PROMEMORIA PER I DATORI DI LAVORO PROTEZIONE DELLA SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - CORONAVIRUS (COVID-19)

Versione 23.04.2020



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR  
**Segreteria di Stato dell'economia SECO**

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale della sanità pubblica UFSP**

Il lavoro prosegue in molte aziende. L'epidemia COVID-19 implica obblighi particolari per il datore di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11), il datore di lavoro ha l'obbligo di evitare qualsiasi pericolo per la salute dei propri lavoratori. Pertanto deve assumere tutti i provvedimenti adeguati alle condizioni d'esercizio, ossia ragionevolmente accettabili sul piano tecnico ed economico. A seguito della dilagante pandemia causata dal coronavirus, il datore di lavoro deve inoltre assicurare il rispetto e l'attuazione dei requisiti fissati dal Consiglio federale e dall'Ufficio federale della sanità pubblica, al fine di tutelare il personale e le altre persone presenti in azienda (es. clienti). In questa situazione straordinaria, il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione alle seguenti indicazioni.

Il presente documento riguarda le situazioni di lavoro in cui i collaboratori hanno relativamente pochi contatti con persone infette. In altre situazioni lavorative, come ad es. nel settore sanitario, possono essere necessari provvedimenti più severi e complessi.

categorie di persone considerate particolarmente a rischio.

I datori di lavoro permettono ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

Se, a causa della loro natura o in mancanza di provvedimenti realizzabili, le attività lavorative possono essere svolte soltanto sul posto di lavoro usuale, i datori di lavoro sono obbligati a garantire, mediante idonei provvedimenti organizzativi e tecnici, il rispetto delle raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento sociale conformemente all'articolo 10c dell'ordinanza 2 COVID-19.

Se non possono adempiere gli obblighi lavorativi, i lavoratori particolarmente a rischio sono posti in congedo dal datore di lavoro con continuazione del pagamento dello stipendio. I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico<sup>1</sup>.

## 1 Il lavoro nel contesto dell'epidemia COVID-19

### 1.1 Lavoratori particolarmente a rischio

Sono considerate particolarmente a rischio le persone dai 65 anni di età e le persone con ipertensione, malattie croniche delle vie respiratorie, diabete, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario, malattie del sistema cardiocircolatorio e cancro.

Le donne in gravidanza e i lavoratori giovani non sono considerati persone particolarmente a rischio ai sensi dell'ordinanza 2 COVID-19 e del suo allegato con l'elenco dettagliato delle

### 1.2 In presenza di sintomi di una malattia respiratoria acuta

In caso di tosse, mal di gola, respiro affannoso con o senza febbre, sintomi febbrili o dolori muscolari, restare a casa e recarsi dal medico o al pronto soccorso solo dopo averli contattati telefonicamente. Non consentire a nessun collaboratore di lavorare se è ammalato.

## 2 Provvedimenti di protezione

La distanza tra due persone sul posto di lavoro deve essere di almeno 2 metri. Va mantenuta in tutti i luoghi di lavoro così come nei locali per la pausa, negli spogliatoi e nelle mense. Se ciò

<sup>1</sup> Art. 10c ordinanza 2 COVID-19 (818.101.24)

non è possibile, il tempo di contatto deve essere il più breve possibile e vanno adottati appositi provvedimenti di protezione.

I seguenti provvedimenti permettono di proteggere la salute dei lavoratori.

## 2.1 Home office

- Ove possibile deve essere consentito e reso possibile il lavoro da casa.

## 2.2 Distanza sul posto di lavoro

- Il datore di lavoro deve allestire il posto di lavoro in modo tale che i collaboratori possano mantenere una distanza sufficiente dalle altre persone in azienda (almeno 2 metri). Se ciò non è possibile, il tempo di contatto deve essere il più breve possibile. Se la distanza minima non può essere rispettata è necessario adottare provvedimenti di protezione.
- Se possibile, installare vetri divisorii tra i collaboratori o tra i collaboratori e la clientela.
- Se possibile, scaglionare i tempi di lavoro e di pausa, in modo da ridurre il numero di persone presenti contemporaneamente.
- Applicare una segnaletica a pavimento per garantire il rispetto della distanza di almeno 2 metri tra i collaboratori e la clientela.
- Spostare le file all'aperto.
- Fare entrare in negozio o nei propri locali solo poche persone per volta (1 persona ogni 10 m<sup>2</sup> di superficie di vendita).
- Per i trasporti di gruppo: ridurre il numero di persone nel veicolo aumentando il numero delle corse o dei veicoli (possibilmente privati). Prediligere i trasporti individuali.

## 2.3 Igiene

Il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione quanto necessario per garantire il rispetto dei provvedimenti di protezione indicati dall'UFSP. I provvedimenti possibili sono, ad esempio, i seguenti:

- Tutte le persone in azienda (collaboratori, fornitori e clienti) devono lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone, in par-

ticolare prima dell'arrivo sul posto di lavoro, prima e dopo le pause e prima e dopo le riunioni. Se questo non è possibile, deve essere messo a disposizione del disinfettante.

- Disinfettare regolarmente i piani di lavoro, le tastiere, i telefoni e gli strumenti di lavoro, in particolare se di uso comune.
- Riempire regolarmente i dispenser di sapone e di salviette usa e getta e accertarsi che le scorte siano sufficienti.
- Ricordare al personale di non condividere tazze, bicchieri, piatti o posate; accertarsi che i piatti siano lavati con acqua e sapone dopo l'uso.
- Rimuovere riviste e giornali dalle sale d'attesa e dalle aree comuni (come le salette del caffè e le cucine).
- Aerare i locali di lavoro circa 4 volte al giorno per circa 10 minuti.
- Indossare indumenti di lavoro personali e lavarli regolarmente.
- Pulire regolarmente le maniglie delle porte, i pulsanti degli ascensori, le ringhiere delle scale, le macchine del caffè e altri oggetti toccati frequentemente da numerose persone.

Potrebbe essere necessario aumentare gli addetti alle pulizie o riorganizzare il loro lavoro, per dare priorità alle attività di disinfezione. Occorre garantire che il personale addetto alle pulizie sia informato dei provvedimenti di protezione da adottare e dei prodotti da impiegare al termine del lavoro per la disinfezione dei dispositivi utilizzati.

In situazioni particolari può essere opportuno che i collaboratori indossino dispositivi di protezione come guanti, mascherine e occhiali. Tuttavia in generale questi dispositivi non sono necessari.

## 3 Maggiori informazioni

Sito web dell'UFSP sul nuovo coronavirus:

- [www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus](http://www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus)
- [www.ufsp-coronavirus.ch](http://www.ufsp-coronavirus.ch)

Piano pandemico e FAQ «Pandemia e aziende» della SECO:

- [www.seco.admin.ch/piano-pandemico](http://www.seco.admin.ch/piano-pandemico)

## Contatto

Ufficio federale della sanità pubblica  
[covid-19@bag.admin.ch](mailto:covid-19@bag.admin.ch) | [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

SECO | Condizioni di lavoro  
[coronavirus@seco.admin.ch](mailto:coronavirus@seco.admin.ch) | [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch)